

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3824/81 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con decisione n. 1/80 il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire gradualmente i dazi doganali che restano applicabili all'importazione, nella Comunità, dei prodotti agricoli originari della Turchia non ancora ammessi all'esenzione tariffaria nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 562/81⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2058/81⁽²⁾, ha stabilito le aliquote dei dazi applicabili per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1982; che tali aliquote sono state calcolate, in conformità della decisione n. 1/80, in base ai dazi doganali applicabili nella Comunità;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3152/81 del Consiglio, del 3 novembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli⁽³⁾, alcuni dazi applicabili sono stati parzialmente sospesi durante il periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 1981;

considerando che, pertanto, sono stati modificati i dazi applicabili a questi prodotti nella Comunità a nove e che è opportuno tener conto di ciò in sede di

fissazione dei dazi doganali da applicare all'importazione di questi stessi prodotti originari della Turchia durante il medesimo periodo;

considerando che è opportuno, di conseguenza, modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 562/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CEE) n. 562/81 la nota a piè di pagina cui si riferisce la nota di rinvio (a) dell'aliquota dei dazi di 14 % relativa alla sotto-voce 16.04 C II «altri» è sostituita dalla nota seguente:

«(a) La riscossione di questo dazio è ridotta al 7 % (sospensione) fino al 31 dicembre 1981 per:

- a) i fianchi di aringhe preparati o conservati nell'aceto, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più, il cui peso medio di 10 pezzi è superiore a 1 kg;
- b) le aringhe atlantico-scandinave salate con aggiunta di spezie, presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto di 10 kg o più, il cui peso medio di 5 aringhe intere è superiore a 1 kg».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 4 novembre 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 202 del 22. 7. 1981, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 314 del 4. 11. 1981, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HOWELL
